REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 126/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati

Antonio Marco Canu Presidente relatore

Gabriele Vinciguerra Giudice

Barbara Pezzilli Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. **30827** del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

Giuseppina Cerciello, nata a Pomigliano d'Arco il 9 ottobre 1989, residente in Castello di Cisterna (NA), in via Antonio Gramsci, 11, scala A, interno 6, C.F.: CRCGPP89R49G812N, rappresentata e difesa dall'Avv.to Nicola Pignatiello, PEC: nicola.pignatiello@pecavvocatinola.it, elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto Procuratore in Pomigliano d'Arco (NA), alla via Mazzini, n. 152.

Udito, nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025, con l'assistenza del segretario Antonio Dell'Unto, il Pubblico ministero Cristian Pettinari, con il cui consenso è stata data per letta la relazione di causa.

Non comparsa la parte convenuta.

FATTO

Il Procuratore regionale ha promosso azione di responsabilità

amministrativa nei confronti della sig.ra Giuseppina Cerciello.

Alla convenuta è contestato di aver conseguito l'accesso all'impiego pubblico (nei ruoli del personale scolastico ATA - collaboratore scolastico) mediante produzione di un titolo di studio falso.

Il Procuratore regionale riferisce quanto segue.

- la sig.ra Cerciello presentava in data 27.10.2017, presso l'Istituto tecnico agrario "Pastori" di Brescia (doc. 7, all. 4 – il riferimento, anche nel seguito, è alla documentazione prodotta dalla parte attrice), domanda per l'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale A.T.A. per il triennio 2017/2019 per la Provincia di Brescia; successivamente, in data 07.04.2021 presentava, ai sensi del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, sempre per la Provincia di Brescia e per lo stesso profilo professionale;

- la sig.ra Cerciello otteneva l'inserimento in graduatoria, avendo dichiarato, per tale finalità, il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa di riferimento per l'accesso ai profili professionali di cuoco e di collaboratore scolastico, attestando nello specifico di aver conseguito la qualifica di operatore dei servizi per la ristorazione/settore cucina presso l'I.P. "Passarelli" di San Marco di Castellabate nell'A.S. 2012/2013 con il punteggio di 100/100; tale dichiarazione veniva resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- il titolo di cui sopra è l'unico abilitante indicato dall'istante (come altri

titoli, venivano infatti indicati il conseguimento dell'EIPASS ed un attestato di qualifica professionale conseguito nell'ambito di un corso regionale per "Operatore assistenza disabili" presso Assoforum di Napoli);

- a seguito dell'utile posizione nella graduatoria per il profilo professionale di collaboratore scolastico, la sig.ra Cerciello veniva individuata dal Dirigente scolastico del Liceo scientifico statale "A. Calini" di Brescia quale destinataria di proposte di lavoro a tempo determinato, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, con consequenziale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per i seguenti periodi:

a) dal 04.10.2018 al 30.06.2019 presso il Liceo Calini di Brescia;

b) dal 01.07.2019 al 31.07.2019 presso il medesimo Liceo Calini di Brescia;

c) dal 02.10.2019 al 31.08.2020 presso l'I.C. statale Ovest 2 di Brescia;

d) dall'11.09.2020 al 20.09.2020 presso l'I.T. commerciale statale "Abba - Ballini" di Brescia;

e) dal 22.09.2020 al 29.09.2020 (a seguito della risoluzione anticipata del contratto originario, stipulato sino al 10/10/2020) presso l'I.C. Centro 1 di Brescia;

f) dal 30.09.2020 al 31.08.2021 presso il Liceo Calini di Brescia;

g) dall'08.09.2021 al 10.02.2022 (a seguito della revoca del contratto originario, stipulato sino al 31/08/2022, per mancanza di convalida del titolo a seguito dei controlli svolti, v. doc. 7, all. 2-bis) presso il medesimo Liceo Calini di Brescia;

- tutti i riportati contratti sono stati stipulati per il profilo professionale di collaboratore scolastico e per 36 ore settimanali.

Alla luce dei riscontri delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, per la sig.ra Cerciello Giuseppina veniva richiesto il rinvio a giudizio nell'ambito del p.p. 1778/2021, stralcio del p.p. 407/2019, per i reati di cui agli artt. 110 e 476, comma 2, c.p., di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, e, infine, di cui agli artt. 56 e 640, comma 2, n. 1, c.p. (doc. 1, all. 2, pag. 88 e 89), questi ultimi, in particolare, perché "con artifizi e raggiri" Cerciello aveva indotto in errore il M.I.U.R., nelle sue diverse articolazioni, così procurandosi l'ingiusto vantaggio degli incarichi di supplenza.

Con decreto del Tribunale di Vallo della Lucania, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, del 6 dicembre 2023 è stato disposto il giudizio, nei confronti dell'interessata, per detti capi di imputazione (doc. 1, all. 3, pagg. 19, 93 e 94).

Ad avviso del Procuratore regionale, in virtù dei rapporti di lavoro intrattenuti con i predetti Istituti scolastici mediante le false attestazioni e la produzione di documentazione falsa, la sig.ra Cerciello ha percepito indebite retribuzioni pari ad € 62.665,77 lordi, come risulta dalla documentazione acquisita in istruttoria (docc. 4, all. 3, 5, all. 3, 6, all. 3, 7, all. 3, computati secondo il principio di diritto di cui alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, sentenza n. 24/2020/QM).

Tenuto conto dell'orientamento della Sezione giurisdizionale Lombardia (sentenze nn. 263/2022, 181/2023, 76/2024, 91/2024), nonché degli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, il Procuratore

regionale ha però quantificato il danno cagionato al Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'importo complessivo degli emolumenti indebitamente percepiti dal collaboratore scolastico al netto degli oneri previdenziali e delle ritenute fiscali operate e versate al Fisco, e quindi nella somma di euro 47.320,39.

La presunta responsabile ha presentato deduzioni non ritenute idonee a evitare l'emissione dell'atto di citazione in giudizio per il danno come sopra quantificato.

La convenuta si è costituita a ministero dell'avv. Nicola Pignatiello, in virtù di procura speciale rilasciata a margine della comparsa depositata in data 7 maggio 2025, con cui sono state formulate le seguenti conclusioni:

"*A) In via preliminare, sospendere il presente giudizio contabile in attesa della definizione del giudizio penale;*

B) In ogni caso, rigettare la richiesta di condanna formulata dalla Procura Regionale in quanto infondata;

C) In via subordinata, ridurre la somma richiesta per danno erariale, tenendo conto delle circostanze evidenziate nella presente memoria difensiva;

D) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone".

In estrema sintesi, la difesa della convenuta assume che sussistano un nesso e una connessione che rendono dipendente l'accertamento contabile da quello penale e che quest'ultimo abbia carattere di antecedente necessario.

In ordine all'eccepita prescrizione, andrebbe considerato che la sig.ra

Cerciello ha presentato la documentazione che si assume falsa in data 27/10/2017 e l'amministrazione competente ha convalidato l'assunzione della stessa attraverso il controllo dei requisiti e dei titoli (a tale riguardo, viene allegato il certificato di veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 7 D.M. 640 del 30/08/2017, registro protocollo del 06/11/2018, esistente negli atti del fascicolo di indagine e che è stato per comodità riprodotto).

Per quanto concerne, infine, l'importo del danno contestato, si assume che esso sia eccessivo, considerando, da un lato, l'inerzia dell'amministrazione che avrebbe omesso di esercitare tempestivamente i dovuti controlli sulla veridicità del titolo allegato dall'interessata (così consentendo che la prestazione lavorativa si protraesse per cinque anni), dall'altro il fatto che la prestazione stessa è stata svolta con dedizione e senza alcuna contestazione da parte degli istituti che se ne sono avvalsi e che essa riguarda profili del personale ATA che non hanno bisogno di grande professionalità.

Nell'udienza del 9 luglio 2025, fissata per la discussione della causa, il Pubblico ministero si è riportato all'atto di citazione. Nessuno è comparso per la parte convenuta.

La causa è stata quindi spedita a decisione.

DIRITTO

Vanno esaminate, in via preliminare, le istanze e le eccezioni sollevate dalla parte convenuta.

La parte invoca la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito del processo penale relativo ai medesimi fatti. Sul punto, in casi

analoghi, la Sezione ha chiarito che il processo contabile e quello penale sono reciprocamente autonomi e che la pendenza di quello penale non determina una causa di pregiudizialità nei termini definiti dall'art. 106 c.g.c. (v. sentenze nn. 138/2023 e 13/2025).

In ordine all'eccepita prescrizione, la Sezione condivide integralmente le considerazioni svolte in citazione dal Procuratore regionale in replica ad analoga eccezione proposta dalla presunta responsabile in sede di deduzioni all'invito (v. pagg. 12-14 dell'atto di citazione).

Le azioni illecite poste in essere dai soggetti che, all'interno dell'Istituto Passarelli, hanno orchestrato la frode non si sono limitate alla creazione di falsi diplomi (azione, forse, già di per sé idonea a ingannare l'amministrazione scolastica), ma si sono estese anche alla redazione di falsi registri attestanti lo svolgimento della sessione di esami in cui sarebbe stato conseguito (dalla convenuta e anche da un nutrito numero di altri "diplomandi") il titolo abilitativo e al rilascio di "convalide" quale quella invocata dalla difesa.

Il tutto rende evidente che ricorrono i presupposti dell'occultamento doloso del danno, da cui deriva lo spostamento in avanti del *dies a quo* da cui decorre il termine prescrizionale (data correttamente individuata dal Procuratore regionale in quella del 12 aprile 2022 in cui è stato richiesto dal Pubblico ministero penale il rinvio a giudizio della convenuta, di cui si è detto in narrativa).

Passando al merito, va detto che la vicenda per cui è causa è inquadrabile in una casistica ben nota, quella di un soggetto che ottiene l'accesso all'impiego pubblico producendo un titolo di studio,

necessario per ricoprire l'incarico ottenuto, successivamente risultato falso a seguito dei controlli effettuati dall'amministrazione datrice di lavoro. In casi siffatti, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, il danno sopportato dall'erario pubblico è individuato nelle retribuzioni percepite dall'autore della frode.

Nel caso specifico, non vi sono serie ragioni per porre in dubbio la correttezza dell'assunto su cui fonda la domanda attrice, ovverosia la falsità del titolo prodotto dalla convenuta che le ha consentito di essere utilmente collocata nella graduatoria per il posto di collaboratore scolastico. Al riguardo, è sufficiente fare riferimento ai fatti allegati da parte attrice alle pagg. 5-8 dell'atto di citazione. La stessa difesa non ha contestato specificatamente, come richiede l'art. 95, comma 1 c.g.c., la veridicità di tali fatti, che quindi, in virtù del principio di non contestazione, fissato dalla disposizione testé citata, debbono essere posti a fondamento della decisione.

Ciò detto sul piano della oggettiva illiceità della condotta, neppure contestabile è l'elemento psicologico del dolo, non essendo pensabile, alla luce dei fatti descritti dalla parte attrice, che la convenuta potesse non essere consapevole di produrre all'amministrazione un titolo artefatto e, al contempo, di rendere al futuro datore di lavoro dichiarazioni non veritiere in ordine al titolo di studio posseduto.

Resta da esaminare l'elemento del danno.

Sul punto, va disatteso l'argomento difensivo secondo cui parte del danno sarebbe da imputare alla stessa amministrazione, per i ritardi nei controlli sulla veridicità del titolo di studio allegato dalla convenuta. Si

è detto che si è in presenza di una articolata condotta dolosa, che, oltre ad aver indubbiamente reso meno agevole il disvelamento della frode, esclude in radice qualsiasi possibilità di considerare l'eventuale apporto di una condotta colposa riferibile all'amministrazione al fine di una riduzione del danno prodotto, da addebitare alla convenuta.

Parzialmente fondato è invece il secondo argomento difensivo, laddove è stato evidenziato che le prestazioni lavorative del collaboratore scolastico non hanno bisogno di grande professionalità e, nel caso specifico, sono state svolte dalla convenuta con dedizione e senza alcuna contestazione da parte degli istituti che se ne sono avvalse.

La Sezione si è più volte pronunciata nel senso della non applicazione, in fattispecie analoghe, della seconda parte dell'art. 2126 c.c., laddove non consente al contratto di lavoro nullo di produrre comunque effetti per il periodo in cui è stato eseguito quando la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa (v., tra le tante, sentenza n. 97/2024).

In altra occasione (v. sentenza n. 27/2025), la Sezione ha comunque affermato che la quantificazione del danno erariale prescinde dalla questione della nullità del relativo contratto di lavoro e della spettanza o meno della retribuzione che seguono lo specifico regime civilistico di cui all'art. 2126 c.c.

Si è ivi affermato che "*la disciplina recata dal codice civile, infatti, mira a regolare, in deroga ai noti principi di diritto comune in tema di inefficacia del contratto invalido, gli effetti giuridici del rapporto di lavoro in concreto svoltosi tra le parti, al fine di evitare che la portata retroattiva della pronuncia di nullità del contratto incida sul diritto del lavoratore alla retribuzione e al*

versamento dei contributi, in un'ottica di tutela della posizione del contraente debole e senza valutare profili qualitativi o quantitativi dell'attività svolta in base al rapporto di lavoro di fatto.

Ciò che, invece, rileva in sede giuscontabile, dove – com'è noto - vanno accertate e quantificate le conseguenze economiche negative subite dal datore di lavoro pubblico a causa della condotta illecita dell'agente, è la sussistenza o meno di una effettiva utilità della prestazione espletata dal dipendente privo delle capacità professionali conseguite con un regolare percorso di studio e all'uopo richieste per l'assunzione".

A questo riguardo, si è ricordato che, nella giurisprudenza contabile formatasi in vicende similari, l'affermazione di massima secondo cui le attività lavorative connesse al possesso della professionalità collegata al titolo di studio, in concreto non posseduto, non recano alcuna utilità all'amministrazione ha trovato un (parziale) correttivo in relazione ad attività lavorative che, per la loro assoluta genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto, per un utile svolgimento, nel possesso di conoscenze specialistiche. E quindi, ad esempio, "*nelle attività esecutive e d'ordine, quali quelle dei commessi, degli uscieri, dei custodi, degli operai generici e simili. In tali casi l'assenza del titolo di studio, pur previsto, non vale, di per sé sola, ad escludere nelle prestazioni svolte ogni utilità: essa andrà quindi valutata caso per caso*" (Sezione 3^ appello, n. 279/2001).

Tanto premesso, sebbene non possa affermarsi che la semplicità delle mansioni riferite al profilo professionale del collaboratore scolastico debba condurre a riconoscere come del tutto utile la prestazione

espletata dalla convenuta, deve però ritenersi che una utilità dal lavoro prestato l'amministrazione l'abbia ritratta, nel presupposto, incontestabile, che le mansioni del collaboratore scolastico sono effettivamente di estrema semplicità.

A tal proposito, va osservato che l'assenza di prova di eventuali inadeguatezze o inadempienze imputabili alla convenuta nell'esecuzione della prestazione lavorativa, così come, ancor prima, di qualsivoglia contestazione al riguardo fornisce, su base presuntiva, la prova che la prestazione stessa è stata regolarmente eseguita.

Tuttavia, l'assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso all'impiego pubblico non consente di valutare del tutto utile la prestazione in questione. Dando continuità al proprio orientamento formatosi in vicende analoghe (v. la già citata sentenza n. 27/2025), la Sezione ritiene equo quantificare tale utilità nel 50%.

Poiché l'utilità del lavoro è commisurabile alla retribuzione corrispondente (da considerare, sotto il profilo che qui interessa, al lordo degli oneri fiscali e contributivi), il danno va quantificato conseguentemente nel 50% di detta retribuzione, ovverosia euro 31.332,89, da considerare comprensiva della rivalutazione monetaria.

Alla somma così quantificata andranno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico di parte convenuta come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,

definitivamente pronunciando, condanna Giuseppina Cerciello al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma di euro 31.332,89 (euro trentunomilatrecentotrentadue/89), oltre interessi legali da calcolare come indicato in parte motiva.

Condanna Giuseppina Cerciello al pagamento delle spese di giudizio, che alla data della presente sentenza sono liquidate in euro 77,10 (euro settantasette/10).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 26/08/2025

Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente